

Lissone, 23/05/2019
Circolare n° 9

Oggetto: Le novità del Decreto Crescita

Gentile Cliente,

sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 è stato pubblicato il D.L. n. 34 del 30/04/2019, il c.d. "Decreto Crescita".

Il Decreto è entrato in vigore il 1/05/2019, anche se per alcune disposizioni sono previste specifiche ricorrenze.

Di seguito si riportano le principali novità.

Reintroduzione del super-ammortamento

L'art. 1 del D.L. 34 reintroduce i super-ammortamenti, con maggiorazione pari al 30%, per gli investimenti effettuati dal 1/04 al 31/12/2019. Sono agevolabili anche gli investimenti effettuati entro il 30/06/2020 a condizione che il relativo ordine sia accettato dal venditore entro il 31/12/2019 e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo totale.

Gli investimenti sono agevolabili nel limite di 2,5 milioni di euro.

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti (mini IRES)

Con l'art. 2 del D.L. 34 viene stata modificata, semplificandola, la disciplina della c.d. "mini IRES", che dal 2019 sostituisce l'ACE.

L'agevolazione consiste nell'assoggettamento ad IRES con aliquota ridotta della parte del reddito di impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva, nei limiti dell'incremento del patrimonio netto.

L'agevolazione riguarda sia i soggetti IRES sia i soggetti IRPEF esercenti attività d'impresa, purché adottino la contabilità ordinaria.

La riduzione dell'aliquota IRES è pari a:

- 1,5 punti percentuali per il 2019 (aliquota IRES 22,5%)
- 2,5 punti percentuali per il 2020 (aliquota IRES 21,5%)
- 3 punti percentuali per il 2021 (aliquota IRES 21%)
- 3,5 punti percentuali dal 2022 in poi (aliquota IRES 20,5%)

Non sono agevolabili gli accantonamenti alle riserve non disponibili (ad esempio gli accantonamenti a riserva per utili su cambi non realizzati).

L'incremento del patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio del periodo di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi d'imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio del periodo d'imposta in corso al 31/12/2018 senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

Le disposizioni attuative di questa agevolazione saranno stabilite con apposito decreto del MEF, che dovrebbe specificare le modalità applicative in particolare per i soggetti IRPEF.

Aumento della deducibilità IMU su immobili strumentali

L'art. 3 del Decreto prevede l'aumento della deducibilità dell'IMU pagata su immobili strumentali per i titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo.

La deducibilità, che fino al 2018 era pari al 20%, era già stata aumentata al 40% dalla legge di bilancio 2019. Il decreto crescita aumenta la percentuale di deducibilità come segue:

- 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 (il 2019 per i soggetti solari)
- 60% per i periodi d'imposta 2020 e 2021
- 70% a partire dal 2022

Ritenute per datori di lavoro in regime forfetario

L'art. 6 del Decreto Crescita introduce, per i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L'obbligo entra in vigore dal 1 maggio 2019 ma opera retroattivamente dal 1 gennaio. Le ritenute sulle somme già corrisposte dal 1 gennaio al 30 aprile dovranno essere trattenute in tre rate mensili di uguale importo, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire da agosto 2019, e versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate.

Per i redditi diversi da quelle di lavoro dipendente i soggetti in regime forfetario hanno solo la facoltà (ma non l'obbligo) di operare le ritenute.

Incentivi lavoratori impatriati

A partire dal 2020, i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito limitatamente al 30% del loro ammontare se ricorrono le seguenti condizioni:

- I lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

➤ L'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio Italiano
L'agevolazione si applica per il periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza e i quattro periodi successivi.

Il regime si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti che rispettano i requisiti indicati e che avviano un'attività in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019.

La percentuale è ridotta dal 30 al 10% se la residenza viene trasferita in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Sono previste ulteriori agevolazioni per i lavoratori con almeno un figlio minorenne a carico e che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.

I cittadini italiani non iscritti all'AIRE e rientrati in Italia possono accedere ai benefici fiscali purchè abbiano avuto la residenza in un altro stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento.

Incentivi per il rientro di ricercatori

Gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero si applicheranno nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello stato e nei cinque periodi successivi (attualmente sono tre periodi).

Gli stessi sono ulteriormente prorogati in presenza di specifiche condizioni.

Incentivi per la valorizzazione edilizia

Fino al 31/12/2021 si applicano l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna alle cessioni di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione che, entro i 10 anni successivi, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B ed all'alienazione degli stessi.

Aggregazioni di imprese

E' prevista una rilevante agevolazione riguardante le imprese che risultano da operazioni di aggregazione aziendali realizzate attraverso fusione, scissione o conferimenti di azienda, effettuate dal 1 maggio 2019 al 31 dicembre 2022.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento gratuito ai fini fiscali dell'avviamento o dei maggiori valori delle immobilizzazioni materiali o immateriali derivanti dall'imputazione del disavanzo da annullamento o da concambio in caso di fusioni o scissioni, per un importo complessivo non eccedente i cinque milioni di euro.

In caso di conferimento il bonus è applicato sul maggior valore iscritto dal conferitario sull'avviamento o sui beni strumentali materiali o immateriali, sempre nel limite di 5 milioni di euro.

Il maggior valore è riconosciuto sia ai fini IRES che ai fini IRAP a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione.

I vincoli all'agevolazione sono i seguenti:

- Le imprese partecipanti all'operazione devono essere operative da almeno due anni;
- Le imprese devono essere indipendenti, quindi non devono far parte dello stesso gruppo societario. Sono escluse le imprese legate tra loro da un rapporto di partecipazione, anche indiretto, superiore al 20%;
- Le imprese devono aver posseduto i requisiti per due anni ininterrottamente al momento dell'operazione

Il beneficio decade se, nei primi quattro periodi successivi all'operazione:

- Le imprese cedono i beni iscritti o rivalutati
- Vengano attuate altre operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, scambi di partecipazioni tra società).

Fatturazione elettronica di operazioni con la Repubblica di San Marino

Viene esteso l'obbligo di fatturazione elettronica alle operazioni di scambio con la Repubblica di San Marino.

Le modalità e i termini di tale obbligo saranno oggetto di un apposito decreto del MEF, in conformità ad accordi con lo stato di San Marino.

Vendita di beni tramite piattaforme digitali

E' previsto un nuovo obbligo a carico dei soggetti passivi che facilitino, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea.

Tali soggetti devono trasmettere, entro il mese successivo a ciascun trimestre e relativamente a ciascun fornitore:

- La denominazione, la residenza o domicilio e l'indirizzo di posta elettronica;
- Il numero totale delle unità vendute in Italia
- L'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita

Il primo invio verrà effettuato entro luglio 2019.

Il soggetto gestore della piattaforma che non trasmette i dati richiesti è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza non trasmesse, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

Queste disposizioni si applicano fino al 31/12/2020.

Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

Con riferimento alle entrate degli enti locali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2017 dagli enti stessi o dai concessionari della riscossione, i predetti enti possono stabilire, entro 60 giorni dal 1/5/2019, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate (estensione della rottamazione-ter alle entrate locali).

Credito d'imposta per pagamenti elettronici distributori di carburante

E' previsto un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate sui pagamenti elettronici per le transazioni dal 1 luglio 2018. Il credito d'imposta opera a favore dei distributori di carburante per le cessioni effettuate sia nei confronti di titolari di partita IVA che di privati.

Modifiche alla Sabatini – ter e sostegno alla capitalizzazione

La Sabatini-ter è un'agevolazione che sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali.

E' rivolta alle micro, piccole e medie imprese e consiste nella concessione da parte di banche e intermediari finanziati di finanziamenti e di un contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico rapportato agli interessi sui finanziamenti. Il finanziamento non deve avere durata superiore a 5 anni e deve essere interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

L'importo del finanziamento doveva essere compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro, ma il decreto crescita ha stabilito d'innalzamento da due a quattro milioni del tetto di spesa per ogni singola impresa che usufruisca del contributo Sabatini – ter.

L'erogazione del contributo è stata inoltre semplificata per le micro, piccole e medie imprese che richiedono un contributo non superiore a 100.000 euro. Lo stesso contributo è erogabile in un'unica soluzione anziché in sei quote annuali.

I contributi previsti dalla Sabatini-ter sono riconosciuti anche in favore delle micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria e impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.

Tali agevolazioni sono concesse a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa da versare in più quote in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

Obblighi informativi erogazioni pubbliche

A partire dal 2018, le associazioni sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi e aiuti agli stessi effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni.

I soggetti che pubblicano il bilancio assolvono allo stesso obbligo mediante pubblicazione nella nota integrativa.

Dal 2020 l'inosservanza di tali obblighi comporta una sanzione dell'1% degli importi ricevuti con un minimo di 2000 euro, nonché l'obbligo di ottemperare entro 90 giorni dalla contestazione. Decorsi i 90 giorni, se non si rispetta l'obbligo, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali

Alle imprese esistenti alla data del 1 gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1/5/2019 un credito d'imposta pari al 30% delle spese fino ad un massimo di 60.000 euro, per le spese di partecipazione a fiere internazionali di settore che si svolgono all'estero.

Le spese agevolabili sono quelle relative all'affitto degli spazi espositivi, l'allestimento dei medesimi, le attività pubblicitarie e di comunicazione connesse alla manifestazione fieristica.

Il credito d'imposta è ripartito in 3 rate annuali di pari importo ed utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Per ogni ulteriore informazione, lo Studio Corno è a vostra disposizione.

Cordiali Saluti

Prof. Fabio Corno

